

**PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA  
REMOTO ED A TRATTAZIONE SCRITTA**  
**- art. 83 lett. f) e h) D.L. 18/2020 -**

**Protocollo condiviso da:**  
**Tribunale ordinario di Caltagirone**  
**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone**  
**Ordine degli Avvocati di Caltagirone**

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020;

Letto il decreto del Presidente del Tribunale di Caltagirone n. 26/2020 del 10 aprile 2020 recante l'individuazione dei procedimenti civili da trattare in relazione all'attività giudiziaria non sospesa, in linea con il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020;

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

Ritenuto che va rimessa al singolo giudice (Presidente del collegio, togato ed onorario) la scelta del modello da adottare per la trattazione della singola causa (l'opzione per la modalità di cui alla lettera f) ovvero per la trattazione scritta di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma 7, D.L. n.18/2020), tenuto conto della natura della controversia, del numero delle parti e dell'attività da svolgere (es. prima udienza, udienza di precisazione delle conclusioni, ecc.), in linea con le indicazioni di cui al decreto del Presidente del Tribunale di Caltagirone n. 26/2020 del 10 aprile 2020;

Ciò premesso,

si conviene quanto segue:

**UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**  
**- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020**

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui *“...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”*

si conviene quanto segue:

**Ministero della Giustizia**

**Tribunale di CALTAGIRONE**

**ENTRATA - 29/04/2020 13:15:44 - 0001100**



## Attività preliminari all'udienza

- A. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, comunicato alle parti costituite almeno dieci giorni prima dell'udienza, assegnando congruo termine alle parti differenziato per ciascuna di esse in ragione della natura della causa, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
- B. Tali note di udienza non dovranno essere superiori alle tre facciate (utilizzando carattere 12), in conformità tanto al principio di sinteticità degli atti telematici ex art. 16 bis, comma 9 *octies*, d.l. 179/2012 e succ.mod., quanto alle Linee guida adottate dalla Corte di appello di Catania il 10.4.2020, tenuto conto altresì della riconducibilità delle dette note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza. Dette note dovranno contenere soltanto le istanze che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica e non dovranno tradursi in una memoria difensiva; esse potranno, quindi, anche fare espresso rinvio a quelle già formulate in atti già depositati.  
E' consentito alle parti depositare anche una nota congiunta, con sottoscrizione di entrambi i difensori delle parti.  
In ogni caso, dette note saranno registrate telematicamente dalle parti sotto la voce "istanza generica" o "precisazione delle conclusioni" ovvero con il diverso evento eventualmente indicato dal Giudice nel provvedimento che dispone lo svolgimento dell'udienza con la modalità di cui alla lettera h) del citato art. 83.
- C. Il Giudice, nel predetto decreto, avvisa le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione con conseguente rinvio ex artt. 181, 309 e 631 c.p.c. ovvero declaratoria di improcedibilità dei ricorsi cautelari.
- D. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui alla lettera A), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, attestandone la conformità agli originali cartacei.
- E. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".
- F. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.

## Svolgimento dell'udienza

- G. Il giudice, alla data fissata per lo svolgimento dell'udienza, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui alla lettera A) e darà atto a verbale del deposito delle note telematiche delle parti. Da detta data decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data della successiva udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.
- H. Nel caso di costituzione telematica della parte a ridosso dell'udienza fissata con modalità a trattazione scritta, ed in ogni altra ipotesi in cui una delle parti proponga nuove domande o eccezioni, ovvero alleghi fatti sopravvenuti o nuovi documenti, il giudice, con proprio provvedimento, a tutela del contraddittorio tra le parti, ritenuta la necessità per il difensore di interloquire con il proprio assistito (ad esempio, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata e della conseguente proposizione della istanza di verifica), fisserà una nuova udienza a trattazione scritta, con concessione alle parti di nuovi termini se la nuova udienza così fissata debba tenersi entro il periodo disciplinato dal presente protocollo, ovvero rimettendo la causa alla trattazione ordinaria se il rinvio è effettuato oltre il detto periodo emergenziale.
- I. Il giorno dell'udienza il giudice adotterà il provvedimento di cui all'art. 83 co 7 lett. h nel quale si darà atto del deposito delle note telematiche delle parti e delle conseguenziali decisioni; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente riservando la decisione o fissando ulteriore udienza (ad es. assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o i termini di cui all'art. 429 comma 2 c.p.c.) anche al fine di consentire l'aggiornamento dello stato del fascicolo telematico all'interno dei registri di cancelleria. In caso di rinvio ex art. 181, 309 o 631 c.p.c., la successiva udienza fissata per l'eventuale adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo di cognizione o esecutivo dovrà tenersi ad udienza con data successiva al 30.06.2020 e con modalità di trattazione ordinaria, per come disciplinata dal codice di procedura civile.
- J. Il provvedimento di cui alla precedente lettera I) sarà caricato dalla cancelleria quale esito dell'udienza, in sostituzione del verbale.
- K. Le modalità di trattazione descritte nelle precedenti lettere valgono anche per le udienze nelle quali deve essere pronunciata sentenza ex artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.. Il giudice darà atto a verbale che l'udienza e il contestuale provvedimento sono adottati secondo le modalità di trattazione di cui alla lettera h) dell'art. 83 d.l. 18/2020. E' fatta salva la possibilità per le parti di depositare istanza congiunta per la fissazione dell'udienza di discussione orale.
- L. Il presente protocollo opera anche per lo svolgimento delle udienze collegiali, previa visibilità del fascicolo telematico da parte del relatore agli altri componenti del collegio.

- M. La modalità di trattazione scritta può essere utilizzata anche nelle udienze di conferimento incarico e giuramento del CTU. Il giudice, con il decreto che dispone la trattazione scritta dell'udienza, comunicato alle parti costituite ed al CTU almeno sette giorni prima dell'udienza, formula il quesito ed invita il consulente a depositare telematicamente comunicazione di accettazione dell'incarico e giuramento sottoscritti con firma digitale. Il giudice, preso atto del giuramento, alla data fissata, adotterà i provvedimenti opportuni per lo svolgimento dell'incarico assegnando termini per il deposito dell'elaborato peritale decorrenti dalla data che il CTU comunicherà ai difensori delle parti a mezzo pec e termine sino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina di eventuali CTP. Ove il CTU nominato non disponga di firma digitale, il Giudice potrà disporre che il giuramento sia prestato successivamente all'espletamento dell'incarico e al deposito della relazione peritale, alla prima udienza successiva al deposito.
- N. E' facoltà delle parti di dichiarare congiuntamente, con atto depositato telematicamente entro cinque giorni dalla comunicazione alle parti costituite del decreto che dispone la trattazione scritta, la non urgenza della trattazione, al fine di differire la stessa a data successiva all'11.05.2020.
- O. Anche una delle parti in causa, per comprovate e documentate esigenze di salute o di famiglia, può chiedere il rinvio della trattazione della causa per un breve periodo comunque non superiore a sessanta giorni.
- P. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).
- Q. Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" modelli appropriati da mettere a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM; verranno, inoltre, predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).

\*\*\*\*\*

## UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83, lett. f), D.L. 18/2020 -

si conviene quanto segue:

### **Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

 4

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso (preferibilmente non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza, salvo improrogabili ragioni di urgenza), dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
3. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
4. I procuratori delle parti, dopo aver installato l'applicativo Microsoft Teams, depositeranno nel fascicolo una nota contenente il proprio recapito telefonico (fisso e/o mobile) ed il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (non già PEC) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. Nel momento di apertura dell'udienza verrà spedito al difensore, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria preventivamente comunicato, un *link* che gli consentirà (cliccando sull'opzione "partecipa ora") di entrare nella sala di attesa virtuale e, quindi, di essere ammesso dal giudice a partecipare all'udienza.
5. Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "*modelli consolle CSM/DGSIA/CNF*" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e *link* per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.
6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
8. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

## Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento. In caso di rinvio ex art. 181, 309 o 631 c.p.c., la successiva udienza fissata per l'eventuale adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo di cognizione o esecutivo dovrà tenersi ad udienza con data successiva al 30.06.2020 e con modalità di trattazione ordinaria, per come disciplinata dal codice di procedura civile.
3. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
4. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi. Nell'ipotesi di costituzione telematica avvenuta a ridosso o il giorno stesso dell'udienza, il giudice, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio, rinverrà la causa ad altra udienza.

5. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
6. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
7. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.
8. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
9. La modalità di trattazione da remoto può essere utilizzata anche nelle udienze di conferimento incarico e giuramento del CTU. A tal fine con decreto, comunicato alle parti costituite e al nominato CTU almeno dieci giorni prima dell'udienza, con indicazione del giorno, ora e modalità di collegamento tramite link interattivo, contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, anche in formato editabile, inserito nel provvedimento stesso, il giudice formula i quesiti ed invita le parti ed il CTU a comparire per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento. Il giudice, all'udienza adotterà i provvedimenti opportuni per lo svolgimento dell'incarico.
10. E' facoltà delle parti di dichiarare congiuntamente, con atto depositato telematicamente almeno cinque giorni prima dell'udienza, la non urgenza della trattazione, al fine differire la stessa a data successiva all'11.05.2020.
11. Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:
  1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
  2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;

4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Il presente protocollo è operativo esclusivamente per la fase emergenziale, dalla data di sottoscrizione e sino al 30.6.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o proroga disposta da successivi provvedimenti legislativi.

Caltagirone, 29 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone  
Dott.ssa Giovanna Scibilia

Il Procuratore della Repubblica in sede  
Dott. Giuseppe Verzera

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone  
Avv. Giovanni Russo

*Protocollo predisposto dal M.A.G.R.I.F. per il settore civile, dott.ssa Cristina Giovanna Cilla, con la collaborazione di tutti i giudici del settore civile.*